



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Lucilla Nigro	Giudice ausiliario

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche con la legge n. 77/2020 e successive modificazioni ed integrazioni e della successiva camera di consiglio del 15 novembre 2021 ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1444/2020 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis

APPELLANTE

E

RANCHINO Maria Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lista, presso il cui studio, sito in S. Maria Capua Vetere, viale del Consiglio d'Europa n. 6, è elettivamente domiciliata

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 15 febbraio 2017 Maria Rosa Ranchino ha adito il giudice del lavoro presso Tribunale di S. Maria Capua Vetere esponendo di avere ricevuto nella data del 17 gennaio 2017 la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2016 0007814479 con il quale l'I.N.P.S. le aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 2.868,95 a titolo di

contributi asseritamente dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Tanto premesso, ha eccepito la prescrizione dei pretesi crediti vantati dall'I.N.P.S. affermando il decorso del termine quinquennale.

Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. deducendo l'infondatezza delle domande, così richiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, evidenziando la propria completa estraneità ai fatti di causa.

All'esito del giudizio la causa è stata decisa con la sentenza n. 123/2020, che ha accolto l'eccezione di prescrizione e compensato le spese processuali.

Con atto depositato il 9 luglio 2020 l'I.N.P.S. ha interposto appello avverso la predetta sentenza in forza dei seguenti motivi.

Con il primo ha dedotto che la scadenza del termine di pagamento dei contributi per l'annualità 2009 in esame andasse individuato non già nel 16 giugno 2010, ma nel 16 luglio 2010, per effetto dell'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001. Ne conseguiva l'interruzione della prescrizione a mezzo della comunicazione di iscrizione alla Gestione separata notificata il 20 giugno 2015.

Con un secondo motivo ha sostenuto che, ad ogni modo, il termine di prescrizione in esame dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con un terzo mezzo ha richiesto l'applicazione dell'art. 2941, n. 8) c.c., affermando essersi consumata nel caso di specie un'ipotesi di occultamento doloso per l'omessa compilazione del quadro RR.

Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituita la Ranchino, concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.

All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni illustrate di seguito.

Si deve affrontare immediatamente la tematica afferente alla prescrizione del diritto, atteso che la pronuncia del primo giudice si è basata esclusivamente su tale aspetto, non

avendo la Ranchino mosso alcuna censura riguardo al merito della pretesa vantata dall'I.N.P.S.

Non appare in contestazione tra le parti la tempistica degli atti operati, quanto, piuttosto, l'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale applicabile.

Segnatamente, non risulta controverso che, a fronte di un'iscrizione di ufficio in relazione all'annualità 2009, la relativa comunicazione dell'I.N.P.S., redatta il 9 giugno 2015, sia stata ricevuta dal contribuente il 30 giugno 2015.

Ciò posto, in linea generale la giurisprudenza si è attestata sulla posizione secondo la quale (si veda per tutte Cass. n. 27950/2018) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera manifestazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Infatti, trova applicazione al caso di specie la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del d.lgs n. 241/1997, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi";

Pertanto, sotto tale profilo sembrerebbe fondata l'eccezione proposta dal contribuente, atteso che la scadenza dei termini in discorso era fissata, in linea di principio, alla data del 16 giugno 2010.

Tuttavia, assume rilievo la circostanza per la quale anche per l'annualità in esame fu concessa la proroga del relativo termine, con apposito d.P.C.M., risalente al 10 giugno 2010, che ebbe a consentire il versamento fino alla data del 6 luglio 2010 senza oneri e fino al 5 agosto 2010 con maggiorazioni, di modo che la nota pervenuta il 30 giugno 2015 risulta essere tempestiva.

Ma anche se non la si considerasse tale in forza di quanto appena esposto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare (si legga in tale senso Cass. n. 6677/2019) che, in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c.,

la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

Si ritiene, infatti, in linea generale, che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Quindi, il diritto dell'ente previdenziale non sorge nel momento in cui il professionista si iscrive alla Gestione separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere – in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs n. 462/1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

Dunque resta valida la regola secondo cui *“l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”* (Cass. n. 10828/2015; Cass. n. 21026/2014).

Tuttavia, se si esclude, da un lato, il profilo dell'efficacia interruttiva della dichiarazione reddituale, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, non si può,

dall'altro, ignorare la ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 c.c. citato).

Invero, le istruzioni del Modello Unico per le persone fisiche, approvate con appositi decreti ministeriali, ricollegano la compilazione di uno specifico quadro ad una determinata funzione (ad esempio il quadro RE per i redditi da attività libero professionale, il quadro RG per i redditi di impresa, il quadro RR per i redditi assoggettati a contribuzione).

Orbene, la compilazione dei quadri con l'indicazione dei redditi che in essi devono essere dichiarati è la conseguenza dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo e, pertanto, non residua spazio per il contribuente per decidere se dichiarare un reddito o meno in un determinato quadro, perché – così facendo – sarebbe lo stesso contribuente ad ergersi a giudice della sua posizione (sottraendosi, prima ancora che all'obbligo contributivo, a quello dichiarativo).

In questo senso depone la giurisprudenza della Corte di legittimità intervenuta sul tema dell'IRAP (imposta alla quale numerosi professionisti ritenevano di non essere assoggettabili per carenza del presupposto impositivo, laddove la norma istitutiva prevedeva un automatico obbligo dichiarativo correlato alla percezione del reddito da attività libero professionale), con le quali la Corte ha evidenziato che incombe sul contribuente l'obbligo di denunciare il reddito anche ai fini IRAP (con la compilazione dell'apposito quadro), salva poi la scelta di versare l'imposta liquidata e chiederne il rimborso (anche in sede giudiziale laddove l'istanza di rimborso non trovi accoglimento) o di non versare l'imposta ed attendere l'eventuale emissione della cartella di pagamento, per poi impugnarla dinanzi all'autorità giudiziaria per la contestazione del presupposto.

Da tanto discende che la scelta del singolo contribuente di non compilare un quadro della dichiarazione dei redditi si estrinseca nella violazione dell'obbligo dichiarativo e perciò integra un occultamento del reddito, poiché l'ordinamento appresta specifici rimedi per contestare la debenza delle imposte o dei contributi; rimedi tra i quali non è certamente prevista la mancata indicazione del reddito nello specifico quadro in cui esso deve essere riportato.

Pertanto, avendo la parte appellata omesso di compilare il quadro predetto, pur essendovi tenuta, si rientra in un'ipotesi riferibile alla norma di cui all'art. 2941 n. 8) citata (su cui

si vedano tra le tante, Cass. n. 6677/2019; Cass. n. 19403/2019; Cass. n. 20420/2019; Cass. n. 20421/2019; Cass. n. 20570/2019; Cass. n. 31359/2021), dunque il termine di prescrizione non risulta decorso per effetto della sospensione durata sino all'esito delle verifiche effettuate dall'I.N.P.S. (momento che, in mancanza di contestazione, può individuarsi nella comunicazione del 9 giugno 2015), così dovendosi respingere la relativa eccezione ed accogliere sul punto l'appello dell'I.N.P.S.

Quanto al merito della questione sottoposta alla disamina della Corte, si ribadisce che, non avendo la Ranchino sollevato alcuna censura riguardo alla affermazione della fondatezza della pretesa dell'I.N.P.S. contenuta in sentenza, su di essa si è formato il giudicato.

L'appello va, pertanto, accolto con la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto delle domande proposte in primo grado dalla Ranchino.

Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, vista la complessità della questione affrontata, esse possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte in primo grado da Maria Rosa Ranchino; compensa le spese.

Napoli, 15 novembre 2021

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce